

LA FINE DELLO STATO DI EMERGENZA E LE DISPOSIZIONI SUGLI **INCARICHI IN ESSERE**

1 aprile 2022

Il Governo, con il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24 ha provveduto ad adottare alcune disposizioni attuative per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19 in conseguenza alla cessazione dello stato di emergenza, terminato il 31 marzo scorso.

In particolare:

- ✓ l'articolo 10 – Allegato A - **proroga al 31 dicembre 2022** la possibilità di **trattenimento in servizio** dei dirigenti medici e sanitari e del personale sanitario anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza (art. 12 c. 1 dl 18/2020 – Cura Italia -);
- ✓ l'articolo 10 – Allegato A - **proroga al 31 dicembre 2022** la possibilità di **conferire incarichi temporanei** (ivi compresi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa) a laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti all'ordine professionale da parte delle aziende e degli enti del SSN (art. 2-bis, c. 3 dl 18/2020 – Cura Italia -);
- ✓ l'articolo 10 - Allegato B - **proroga al 30 giugno 2022** le disposizioni contenute nell'articolo 2-bis, comma 5, del dl 18/2020 – Cura Italia - relativamente a *“conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, **collocati in quiescenza**, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza”*.

A ciò va aggiunto che la Legge di Bilancio 2022 (L. 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1 comma 268), consente agli Enti del SSN, al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di valorizzare la professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio durante l'emergenza da COVID-19, **anche nell'anno 2022**:

- a) di conferire incarichi di lavoro autonomo (ivi compresi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa) esclusivamente a medici specializzandi (iscritti all'ultimo o al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione) – *art. 2-bis co. 1 lettera a) del D.L. 17 marzo 2020, n. 18* - nonché, mediante avviso pubblico e selezione per colloquio orale, incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari e a medici specializzandi iscritti all'ultimo e penultimo anno di specializzazione - *art. 2-ter co. 1 e 5 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18*. Tali facoltà sono esercitabili anche mediante proroga (fino ad un termine non successivo al 31 dicembre

2022) dei rapporti omologhi già in corso nel 2021 (stipulati in base alle relative norme transitorie) e sono subordinate al rispetto dei limiti generali di spesa per il personale degli Enti e Aziende del Servizio sanitario nazionale e alla condizione della previa verifica dell'impossibilità di utilizzare personale già in servizio o di ricorrere agli idonei di graduatorie concorsuali in corso di validità. Il richiamo della legge di bilancio per gli incarichi di lavoro autonomo è circoscritto ai **MEDICI SPECIALIZZANDI con esclusione di altre categorie** (iscritti agli albi delle professioni sanitarie ed operatori socio sanitario contemplate dalle norme transitorie operanti fino al 31 dicembre 2021). Il decreto 24/2022 riconosce il servizio svolto dai medici specializzandi ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione slegandolo dallo stato di emergenza e rendendolo strutturale.

- b) di stabilizzare, mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato, il personale del ruolo sanitario e degli operatori socio sanitari assunto con rapporto a tempo determinato.

In breve, le caratteristiche delle nuove disposizioni transitorie sulla stabilizzazione:

- ⇒ **FINALITÀ:** la disposizione intende rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali, per far fronte al recupero delle liste d'attesa e valorizzare la professionalità acquisita dal personale anche durante l'emergenza epidemiologica da Covid 19.
- ⇒ **AMBITO TEMPORALE:** può trovare applicazione nel lasso di tempo che intercorre tra 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2023.
- ⇒ **AMBITO SOGGETTIVO:** è rivolta al personale del ruolo sanitario e socio sanitario reclutato a **TEMPO DETERMINATO CON PROCEDURE CONCORSUALI**, ivi comprese le procedure previste dall'articolo 2-ter del decreto Cura Italia (ovverosia per il "*conferimento di incarichi individuali a tempo determinato previo avviso pubblico al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari nonché a medici specializzandi iscritti all'ultimo e penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione*"); è rivolta altresì a favore di personale che sia stato reclutato a tempo determinato con procedure **DIVERSE** da quelle concorsuali; in questo caso si provvede mediante espletamento di prove selettive.
- ⇒ **REQUISITI:** maturazione al 30 giugno 2022 di una anzianità di 18 mesi di servizio anche non continuativo di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, alle DIPENDENZE di un ente o azienda del servizio sanitario nazionale.
- ⇒ **APPLICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE:** l'applicazione delle nuove norme è posta **come possibile alternativa** alle norme transitorie già vigenti le quali

sono operanti fino al 31 dicembre 2022, ovvero all'articolo 20 del d.lgs.25 maggio 2017, n. 75 – *cosiddetta* Madia –.

- ⇒ **CRITERI:** prevede che la stabilizzazione avvenga secondo criteri di priorità stabiliti da ciascuna Regione e alle condizioni suddette.
- ⇒ **AMBITO DI APPLICAZIONE REGIONI A STATUTO SPECIALE:** le disposizioni si applicano nell'ambito dei rispettivi bilanci anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome che provvedano al finanziamento del fabbisogno complessivo del SSN senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.

RIASSUMENDO

PROROGA AL 30 GIUGNO 2022

- ✓ Conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza;

PROROGA AL 31 DICEMBRE 2022

- ✓ Trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari e del personale sanitario anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza;
- ✓ incarichi temporanei (ivi compresi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa) a laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti all'ordine professionale da parte delle aziende e degli enti del SSN;
- ✓ incarichi di lavoro autonomo esclusivamente a medici specializzandi iscritti all'ultimo o al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione;
- ✓ incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari e a medici specializzandi iscritti all'ultimo e penultimo anno di specializzazione, previo avviso pubblico
- ✓ per gli specializzandi medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi restano ancora valide le procedure concorsuali previste dal decreto Calabria, con possibile assunzione fino al 31 dicembre 2022 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative.

DAL 1° LUGLIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2023

Procedure di stabilizzazione ai sensi della legge di bilancio per il 2022